

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con legge 7.8.2015, n.124, art.7, viene emanata apposita delega al governo che espressamente prevede:
 - a. La ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
 - b. La razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
 - c. Il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto d'accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'Ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

- In attuazione della superiore delega, è stato emanato il D.Lgs 25.5.2016, n. 97, contenente la *“Revisione e Semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione, Pubblicità e Trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'art.7 della legge 7.8.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”*;

Considerato che:

- fermo restando l'impianto originario del D.Lgs 33/2013, in materia di pubblicazione per finalità di Trasparenza, il nuovo Decreto introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA (freedom of information act), detto “Diritto di Accesso Generalizzato”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, documenti delle Pubbliche Amministrazioni, fatte salve le deroghe e i divieti di legge, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità;
- in conseguenza, nel modello introdotto dal D.lgs 97/2016, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione;

Ravvisato che:

il nuovo sistema di trasparenza non è più finalizzato soltanto “ a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, ma, altresì, a “ tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa” rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione attraverso i due strumenti quali quello dell'Accesso Civico, già disciplinato al comma 1°, dell'art. 5, del D.Lgs 33/2013 e l'Accesso Generalizzato introdotto al 2° comma, dell'art.5, dal D.Lgs 97/2016;

Rilevato che:

- Per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs 97/2015, nel nostro Ordinamento vengono a coesistere tre diverse modalità di esercizio del diritto d'accesso:
 1. L'accesso documentale ai sensi dell'art.22, della legge 241/90, qualificato quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, previa adeguata motivazione e dimostrazione di avere “ *un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso*” riconosciuto nel rispetto delle posizioni dei contro interessati e con i limiti e le esclusioni di cui all'articolo 24, della stessa Legge;
 2. L'accesso civico cosiddetto semplice, previsto dall'art.5, comma 1, del D.Lgs n.33/2013, già disciplinato nel testo originario, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria quale rimedio amministrativo alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge;
 3. L'accesso civico, così detto generalizzato, introdotto al 2° comma del D.Lgs 33/2013, dal D.Lgs 97/2016, qualificato quale diritto di chiunque ad “*accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*”, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis;

Considerato che:

con riguardo alla notevole innovatività e connessa complessità della disciplina dell'accesso generalizzato che, come sopra evidenziato, si aggiunge alle altre tipologie di accesso, risulta opportuno dotare l'Ente di misure organizzative e regole che forniscono un quadro organico e coordinato dei profili applicativi delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione;

Ritenuto che:

a fianco della disciplina necessaria a dare attuazione al Decreto Legislativo 97/2016, con particolare riferimento all'accesso generalizzato, è necessario adottare opportune misure organizzative, tra cui il *restyling* del sito istituzionale, per individuare le modalità più consone all'esercizio del diritto;

Che il diritto d'accesso documentale resta disciplinato dall'art. 22 e seguenti della legge 241/90 come attuato nell'Ente con il vigente regolamento comunale approvato con delibera C. C.n.74 del 29/10/1997, modificato ed integrato con deliberazioni di C.C.n.8 del 28/02/1998 e n.81 del 17/12/1998 non avendo il legislatore nulla innovato su detta tipologia di accesso;

Rilevato che:

la disciplina della trasparenza, da attuarsi a mezzo degli obblighi informativi, risulta puntualmente disciplinata come previsto dalla legge nell'apposita sezione II del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato con delibera di G.M. n. 7 del 25/01/2017 e che, nello stesso documento, si è determinato di disciplinare le misure organizzative tese a dare attuazione all'accesso civico e all'accesso generalizzato, anche ai fini di una maggiore omogeneità sia interna che esterna, a mezzo di apposito regolamento;

Visto l'allegato Regolamento contenente le disposizioni sull'accesso civico e generalizzato e le relative misure organizzative poste in essere per rendere più efficaci ed omogenee l'attuazione delle disposizioni normative, composto da n.20 articoli e ritenuto conforme alle disposizioni normative e meritevole di approvazione;

Ravvisata

la competenza della Giunta Municipale trattandosi di atto a contenuto organizzativo privo dei requisiti di innovatività, generalità e astrattezza, ma finalizzato esclusivamente all'organizzazione delle funzioni, delle responsabilità, dell'adeguamento del sito, della determinazione dell'iter procedurale relativo all'esercizio del diritto, per cui esso è tipico contenuto del regolamento degli uffici e dei servizi.

Visti:

la legge del 6 novembre 2012, n. 190;
il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs del 25 maggio 2016, n. 97;
la deliberazione dell'ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309 "*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013*";

Visto il parere reso ai sensi d.lgs.vo .267/200

Per quanto sopra

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, approvare il Regolamento per la “Disciplina e le Misure Organizzative per l’esercizio del Diritto di Accesso Civico e Accesso Generalizzato” che, composto da n. 20 articoli è allegato alla presente per costituire parte integrante;

Trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dipendenti dell’ente per i provvedimenti di competenza;

Publicare il presente provvedimento oltre che all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “ Altri Contenuti” alla voce “Accesso Civico”.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2° comma – della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.